



Bruxelles, 24 marzo 2025
(OR. en)

17082/1/24
REV 1 ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0288(COD)**

**SOC 931
EMPL 628
STATIS 138
ECOFIN 1535
CODEC 2354
PARLNAT 130**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle
imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i
regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 24 marzo 2025

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 luglio 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
2. La proposta riguarda le statistiche sulle retribuzioni, sul costo del lavoro, sul divario retributivo di genere e sui posti di lavoro vacanti nell'UE che il sistema statistico europeo pubblica regolarmente ed è intesa a rendere le statistiche più comparabili tra gli Stati membri, garantendo nel contempo la raccolta annuale di dati sul divario retributivo di genere.
3. La proposta e la relativa valutazione d'impatto sono state presentate nella riunione del gruppo "Statistiche" del 22 novembre 2023. Il gruppo "Statistiche" ha proseguito l'esame della proposta il 5 dicembre 2023 e l'11 e 31 gennaio 2024.
4. Il 28 febbraio 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha raggiunto un accordo sul mandato negoziale che figura nel documento 6097/24.
5. La relazione del Parlamento europeo (relatrice: Irene Tinagli) è stata adottata il 22 febbraio 2024 dalla commissione ECON e approvata come mandato negoziale per il Parlamento con il voto favorevole della sessione plenaria il 22 febbraio 2024. Il 24 aprile 2024 la plenaria ha votato la sua posizione in prima lettura. La posizione del Parlamento in prima lettura è costituita dalla suddetta relazione e da quattro emendamenti supplementari introdotti dalla commissione EMPL (commissione associata per questo fascicolo).
6. Il primo trilogio si è svolto il 21 novembre 2024 durante la presidenza ungherese.
7. Nella riunione dell'11 dicembre 2024 il Coreper ha approvato un mandato riveduto².
8. In occasione del secondo trilogio, il 12 dicembre 2024, le squadre negoziali del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio.

¹ Doc. 12258/23 + ADD da 1 a 4.

² Doc. 16689/24.

9. Il 18 dicembre 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha analizzato il testo di compromesso finale in vista di un accordo e lo ha confermato³.
10. Il 16 gennaio 2025 la Commissione per i problemi economici e monetari (commissione ECON) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico e il 17 gennaio 2025 la presidente della commissione ECON ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti confermando che, qualora il Consiglio avesse approvato il regolamento in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento avrebbe approvato in seconda lettura la posizione del Consiglio.

³ Doc. 16821/24.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

11. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento potesse approvare senza emendamenti in seconda lettura. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori, assistiti dalla Commissione europea.
12. I dati sui salari minimi e sulla contrattazione collettiva in relazione alla direttiva relativa ai salari minimi devono essere ricavati dai dati attualmente disponibili. Eurostat può calcolare la copertura dei contratti collettivi e la percentuale di lavoratori coperti dal salario minimo utilizzando i dati già forniti dalle autorità statistiche nazionali.
13. Un riferimento al divario retributivo di genere è stato aggiunto nei considerando, in cui si specifica che Eurostat può compilare la retribuzione totale annua e mensile dei dipendenti di sesso maschile e femminile utilizzando i dati dell'indagine sulla struttura delle retribuzioni.
14. È stata aggiunta la definizione di "impresa sociale", ma sono necessari studi pilota e di fattibilità al fine di sviluppare una metodologia in grado di produrre dati accurati sulla base delle classificazioni disponibili nel registro delle imprese. Nel testo è stata inoltre introdotta la definizione di "divario retributivo di genere".
15. Nei considerando è stata aggiunta una spiegazione per descrivere il concetto di "dati detenuti da soggetti privati". I considerando contengono anche un riferimento ai dati retrospettivi che ne sottolinea l'importanza.
16. Le relazioni sulla qualità saranno integrate da orientamenti forniti da Eurostat sulla valutazione della qualità delle fonti di dati.
17. All'articolo 3 "Fonti e metodi" è stata introdotta una disposizione che garantisce l'accesso ai dati personali detenuti da soggetti privati ai fini dell'elaborazione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese.

18. Sono state aggiunte garanzie basate su principi in relazione agli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4. Tali garanzie comprendono chiari riferimenti alla necessità di evitare oneri aggiuntivi per i rispondenti e di effettuare studi pilota o di fattibilità finanziati dall'UE prima di proporre qualsiasi atto delegato o di esecuzione. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione dell'indagine sulla struttura delle retribuzioni per l'anno di riferimento 2026 è stata aggiunta una disposizione che impone di adottare il pertinente atto di esecuzione prima del 1° settembre 2025.
19. La periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione dei dati per le tematiche dettagliate già figuranti nell'allegato non saranno modificati mediante un atto delegato. Gli atti delegati possono fissare i parametri summenzionati solo per nuove tematiche dettagliate.
20. Per quanto riguarda le disaggregazioni geografiche stabilite negli atti di esecuzione, queste non possono scendere al di sotto del livello NUTS1.
21. Per sottolineare l'importanza di ridurre l'onere di risposta, nei considerando è stato aggiunto un riferimento in cui si esorta la Commissione a riesaminare periodicamente l'uso e l'utilizzabilità dei dati e a interrompere la richiesta di variabili e di tematiche dettagliate quando non sono più necessarie.
22. L'articolo 7 "Prescrizioni in merito ai dati ad hoc" è stato soppresso, ma all'articolo 4 sono stati previsti un atto delegato e un atto di esecuzione, dedicati in particolare alla produzione temporanea di dati. La natura temporanea di tali atti delegati o di esecuzione è ulteriormente specificata con una disposizione che prevede che le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire non superino il periodo di tre anni di riferimento.
23. È incluso un riferimento al finanziamento obbligatorio a titolo del programma per il mercato unico, integrato da un riferimento alla possibilità di utilizzare finanziamenti a carico del bilancio generale dell'UE. Il contributo finanziario dell'Unione è stato mantenuto al 90 %, come previsto nella proposta iniziale della Commissione.

24. Le deroghe sono state legate a periodicità. Si applicheranno una deroga di quattro anni alle raccolte di dati pluriennali, una deroga di due anni ai dati raccolti con periodicità annuale e una deroga di un anno alle raccolte di dati trimestrali. In casi giustificati, la Commissione può concedere un'ulteriore deroga di un anno indipendentemente dalla periodicità.
25. Poiché il presente regolamento sarà adottato più tardi di quanto inizialmente previsto, alcuni primi periodi di riferimento sono stati modificati spostandoli dal 2026 al 2027. Una di queste modifiche riguarda i dati relativi al divario retributivo di genere. Per la stessa ragione, anche le date di abrogazione dei regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 sono state spostate dal 2026 al 2027.
26. Gli indici trimestrali del costo totale del lavoro e delle ore lavorate saranno forniti su base volontaria.

III. CONCLUSIONE

27. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione.
28. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 17 gennaio 2025 dalla presidente della commissione ECON al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera la presidente della commissione ECON comunica che raccomanderà ai membri della commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.